

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA IN BOLOGNA

IL PRESIDENTE

VISTA la richiesta avanzata dal dirigente della cancelleria civile di un esplicito provvedimento circa la possibilità di apposizione della formula esecutiva ai decreti emanati da questo Tribunale in esito a procedimenti in Camera di Consiglio, tenuto conto delle pressanti istanze formulate al riguardo da molti difensori e delle difficoltà della cancelleria a riconoscere la legittimità del rilascio di copie in forma esecutiva a causa della discutibilità delle disposizioni legislative;

RITENUTO che appare legittimo richiedere al Presidente del Tribunale un preciso orientamento in relazione alla questione indicata, tenuto conto che in caso di conflitti tra utenti e cancelleria in merito al rilascio di copie e quindi anche di copie spedite in forma esecutiva ai sensi degli art. 475 e seg. c.p.c. la competenza a decidere spetta proprio al Presidente del tribunale, a norma dell'art. 745, comma 1 dello stesso codice;

OSSERVA

1. Le difficoltà relative all'apposizione della formula esecutiva sui decreti che il Tribunale pronuncia al termine di tutti i procedimenti in Camera di Consiglio hanno origine dalla espressione letterale dell'art. 474, comma 2, n. 1) c.p.c. che, nell'individuare i provvedimenti giudiziari utilizzabili come titoli esecutivi, indica "le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva", escludendo così, almeno apparentemente, i decreti pronunciati ex art. 737 e seg. poiché da una parte non si tratta all'evidenza di sentenze, dall'altra nessuna delle disposizioni di quel capo del codice attribuisce "espressamente" efficacia esecutiva ai detti provvedimenti. D'altra parte la chiara dizione dell'art. 474 appena richiamata. esclude che si possa ricorrere all'interpretazione analogica, ciò che rende insoddisfacenti le ricostruzioni interpretative finora tentate da dottrina e giurisprudenza, sostanzialmente fondate (del tutto ragionevolmente peraltro) sull'individuazione dell'eadem ratio dei presupposti e della funzione dei provvedimenti che ci interessano rispetto a quella di molti provvedimenti del tutto analoghi che in materia di famiglia vengono pronunciati dal tribunale ordinario e che però per espressa disposizione normativa sono titoli esecutivi.

2. Tali difficoltà risultano però superabili se si riflette sulla formulazione dell'art. 741 c.p.c. il quale, come noto, stabilisce quando i provvedimenti pronunciati al termine dei procedimenti in Camera di Consiglio divengono "efficaci".

La diversità del termine utilizzato dalla norma (efficacia invece di esecutività) e la tradizionale ed indiscutibile sottolineatura della modificabilità dei provvedimenti che ci occupano, qualora mutino le situazioni di fatto che hanno portato alla loro emanazione hanno sempre costituito finora 1' ostacolo ad ammettere che la legge abbia riconosciuto espressamente questi provvedimenti come titoli esecutivi.

3. In realtà non sembra possibile attribuire all'espressione "efficacia" usata nell'art. 741 c.p.c. un senso diverso da quello di possibilità di essere eseguito anche coattivamente qualora uno qualunque dei soggetti interessati non intenda adeguarsi spontaneamente al dettato del provvedimento. Il legislatore, al tempo della redazione del codice molto attento alla tecnicità della normativa, ha scelto un diverso temine molto probabilmente per sottolineare sia le particolarità dell'esecuzione, legata più alle persone ed alle relazioni tra loro che non ad aspetti patrimoniali ed infatti le modalità dell'eventuale esecuzione coattiva hanno da sempre diviso dottrina e giurisprudenza, ma non è questa la sede per occuparsene sia per distinguere questi provvedimenti, soggetti a doversi modificare in caso di mutamento dei presupposti di fatto della loro emanazione da quelli ordinari di condanna in materia patrimoniale.

Non sembra però possibile negare che questi provvedimenti debbano poter essere comunque tradotti in pratica, anche coattivamente, senza finire per negare totalmente e radicalmente il senso

stesso dell'intero procedimento giudiziario che ha portato alla loro emanazione e la funzione stessa del ricorso al giudice per la tutela di diritti che ha dato inizio ai procedimenti.

Il fatto che i provvedimenti di cui si ragiona possano essere modificati in caso di mutamento dei presupposti della loro emanazione non toglie che, finché rimangono in vigore, debbano poter essere tradotti in realtà concrete e d'altra parte è noto come la Cassazione abbia già riconosciuto in una serie di casi, proprio per la loro attitudine a mettere in concreto pericolo la realizzazione di diritti, nonostante la loro modificabilità, la possibilità di proporre ricorso dinanzi alla Suprema Corte. La circostanza che i noti, recenti orientamenti giurisprudenziali abbiano attribuito a questo Tribunale la competenza a provvedere anche in materia patrimoniale quando collegata all'affidamento dei figli (ed in questi casi anche all'eventuale assegnazione della casa "familiare") non muta in alcun modo la sostanza della questione, ma la rende semplicemente più urgente ed evidente, poiché in queste materie ci si può trovare, purtroppo, a dover più facilmente ricorrere ad esecuzione forzata nel senso più tecnico del termine.

In conclusione il punto di arrivo di questo percorso non può che essere l'affermazione che quando nell'art. 741 c.p.c. la legge usa "espressamente" il termine efficacia lo fa in modo necessariamente ed indiscutibilmente equivalente al termine esecutività ed in conseguenza, non per analogia di situazioni, ma per espressa disposizione di legge i provvedimenti emessi al termine di procedimenti in Camera di Consiglio possono essere riconosciuti a pieno titolo come dotati di efficacia esecutiva.

4. Vale la pena di aggiungere che la conclusione appena raggiunta appare avvalorata e confermata da altri due dati normativi:

- la regolamentazione "recentemente" predisposta per i procedimenti cautelari, tenuto conto che anche in questo caso, evidentemente per l'atipicità delle situazioni che detti provvedimenti sono chiamati a regolamentare, la legge ha preferito parlare della loro "attuazione", volendo indiscutibilmente parlare della loro esecuzione (cfr. art. 669 duodecies), dimostrando così che sono utilizzate nella normativa formule del tutto equivalenti a quella dell'esecutività (ed ha inoltre individuato il procedimento in Camera di Consiglio per la loro impugnazione, confermando che alla fine di questo è quindi normalmente ipotizzabile l'esecutività dei provvedimenti);

- la formulazione del nuovo art. 709 ter c.p.c. poiché, senza necessità di scendere ad un esame della norma che in questa sede risulta superfluo, sembra emergere chiaramente dalla dizione di questo articolo che il legislatore ha esplicitato due scelte in precedenza mai chiaramente affermate:

- a. la prima è stata quella di individuare nella materia dei conflitti familiari e di regolamentazione dell'affido dei minori la forma esecutiva cosiddetta diretta, fatta sotto il controllo ed intervento del giudice specializzato che ha pronunciato i provvedimenti (come peraltro previsto anche dall'art. 669 duodecies per i provvedimenti cautelari);

- b. la seconda quella di costruire una sorta di sub procedimento per regolare l'esecuzione coattiva dei provvedimenti che ci occupano (anche tale sub procedimento in una serie di occasioni di competenza del Tribunale per i minorenni, secondo l'orientamento nato dalle decisioni della Cassazione cui si è già accennato) confermando in modo molto chiaro in questo modo l'esecutività dei provvedimenti della cui eventuale inadempienza si discute, provvedendo poi a rafforzare l'efficacia dell'esecuzione con sanzioni indirette rese necessarie dalla assoluta particolarità della materia trattata.

5. Tenuto conto che i provvedimenti che ci occupano potrebbero pertanto rappresentare il necessario presupposto per richieste di esecuzione coattiva, sia in questa sede, sia soprattutto presso altre autorità giudiziarie, anche in materia patrimoniale, ma non solo, si deve pertanto autorizzare la cancelleria ad apporre, ove richiesta, la formula esecutiva sui decreti non più soggetti ad impugnazione o dichiarati immediatamente efficaci ai sensi dell'art. 741 c.p.c..

P.Q.M.

Autorizza la cancelleria civile ad apporre la formula esecutiva, secondo le ordinarie prescrizioni del codice di procedura civile, ai decreti del Tribunale che siano stati dichiarati immediatamente

efficaci, ai sensi dell'art. 741 c.p.c., o quando non siano più soggetti ad impugnazione per scadenza dei termini.

Bologna, 2.4.2008

Il Presidente
(dr. Maurizio Millo)